



REGOLAMENTO SPORTELLO ASCOLTO (CENTRO DI CONSULENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO)

FONTI NORMATIVE

- Legge 184/83 e ss.mm.ii;
- Art. 106 del T.U. 309/90;
- Legge 162/90;
- Legge 104/92;
- Legge 170/10;
- Legge 496/94;
- DL 370/94;
- DPR 597/96;
- DCPM 535/99;
- Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione (n. 66 del 14/03/91, n. 47 del 20/02/92, n. 362 del 22/12/92, n. 120 del 09/04/94, n. 257 del 09/08/1994, n. 45 dell'08/02/1995 e n. 325 dell'11/10/1995, n. 660 del 23/09/96, n. 463 del 26/11/98);
- Nota Ministeriale n. 29072 del 30/09/2020;
- Circolare Ministeriale 15 Aprile 2000, numero 43;
- Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 193/2003 così come integrato dal D.Lgs. 101/18 e ss.mm.ii.

Premessa

Le attività di supporto psicologico concernono varie attività specialistiche finalizzate a realizzare un percorso non terapeutico, per trovare soluzioni a una crisi personale o un disagio temporaneo in un determinato contesto, come ad esempio quello scolastico.

Lo Sportello Ascolto è un servizio che la scuola offre per realizzare attività di prevenzione, informazione, sostegno, consulenza e orientamento in itinere che si concretizza con i seguenti servizi:

- Sportello di ascolto individuale.
- Servizi di osservazione in classe
- Servizi di orientamento
- Presenza ai consigli di classe
- Incontri di formazione a tema.

A chi è rivolto il servizio?

- A tutti gli alunni che incontrano delle difficoltà nello studio o nelle relazioni scolastiche o familiari o che ritengono di non aver fatto la scelta didattica corretta o che incontrano delle difficoltà nell'apprendimento tali da voler riconsiderare il proprio percorso formativo;
- Ai nuovi iscritti, anche provenienti da altre scuole, per agevolarne l'inserimento e superare eventuali difficoltà non precedentemente affrontate;
- Agli alunni che stanno terminando il percorso scolastico, per avere un consiglio su come proseguire gli studi;
- Ai docenti che devono affrontare problematiche collegate al proprio ruolo all'interno della scuola;
- Ai genitori per fornire un sostegno e per rispondere a traumi e disagi derivanti da situazioni in cui sono coinvolti i propri figli;

Quali sono gli obiettivi del servizio?

- Prevenire il disagio e promuovere una migliore qualità della vita attraverso il confronto e l'attenzione alla persona all'interno della scuola;
- Contenere e prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica;
- Accogliere e sostenere gli alunni in difficoltà favorendone l'inclusione, la crescita e l'affermazione di sé;
- Favorire un clima solidale nell'istituto, di reciproco supporto e fiducia tra le varie componenti;
- Promuovere la valorizzazione delle competenze individuali;
- Favorire la relazione fra i docenti, i genitori ed i ragazzi.



Qual è l'offerta?

- Sportello di ascolto (destinatari: alunni di tutte le classi, personale docente e non docente, famiglie, previo consenso individuale).
- Sportello di orientamento (destinatari: alunni di tutte le classi previo consenso individuale)
- Supporto psicologico con Associazioni del Territorio e/o nell'ambito di progetti con partner territoriali e all'interno del Patto di Comunità (destinatari: alunni di tutte le classi previo consenso individuale)
- Osservazione delle dinamiche di classe (destinatari: alunni e docenti di tutte le classi previo consenso individuale)
- Supervisione con docenti delle classi; presenze ai Consigli di classe, ove necessario;
- Incontri di formazione a tema.

Art. 1 Finalità

Il servizio è finalizzato a fornire un supporto di fronte a situazioni di disagio, prima che queste interferiscano con i processi di crescita dell'individuo, svolgendo eventualmente una funzione di consulenza ed indirizzo nelle situazioni che richiedono una presa in carico in strutture specializzate.

Il servizio si raccorda con gli obiettivi educativi contestualizzati nel PTOF. In particolare:

- intercettare, favorendo la comunicazione, le situazioni di disagio
- creare le condizioni per un primo contatto con gli operatori
- fornire uno spazio di ascolto sulla base delle richieste
- individuare le modalità più idonee di supporto educativo
- attivare alleanze educative e, dove necessario, reti di supporto alla persona
- prevenire e decodificare le difficoltà e l'esclusione
- ridurre la dispersione scolastica
- favorire l'inclusione
- gestire i processi comunicativi e le dinamiche di gruppo
- prevenire e informare sui rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alcol
- prevenire e informare sui rischi connessi al bullismo e cyberbullismo
- educare alla gestione delle emozioni.

Art. 2 Operatori

Gli operatori possono distinguersi in due gruppi:

1. Docenti non iscritti all'albo degli psicologi italiani, o altro albo che preveda il segreto professionale oltre eventualmente ad uno specifico codice deontologico.
2. Consulenti esterni (liberi professionisti, società o cooperative di servizi, ecc.) ed interni (docenti) iscritti all'albo degli psicologi italiani e soggetti al rispettivo codice deontologico. In quest'ultimo caso, vista la specificità del servizio e le competenze particolari che risultano necessarie per il suo corretto svolgimento, il ruolo di psicologo risulta prevalente rispetto a quello di docente.

I docenti di cui al punto 1, solo se risulteranno disponibili ad una preventiva specialistica formazione o che sono in possesso di specifiche competenze curriculari, coerenti con le finalità e le prerogative del servizio, possono, previa valutazione e autorizzazione del Dirigente Scolastico, ed in responsabilità esclusiva di quest'ultimo, svolgere il servizio oggetto del presente Regolamento.

Art. 3 Accesso al servizio

La Dirigente Scolastica è la responsabile del servizio.

L'attivazione del servizio prevede le seguenti azioni:

- Consegna alla Scuola del progetto, elaborato dall'operatore, contenente la motivazione dettagliata delle attività, le finalità, gli obiettivi e modalità di realizzazione, la durata del percorso, i giorni ed orari previsti e la garanzia di flessibilità organizzativa.
- Convalida del progetto da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
- Presentazione del progetto alle famiglie in cui si forniscono tutte le indicazioni necessarie per la corretta fruizione del servizio;
- Presentazione del progetto agli studenti in modo da favorire lo sviluppo di un approccio corretto al



servizio e all'eventuale figura del *counselor*;

- Raccolta preventiva delle adesioni degli interessati, ove previsto.

La scuola metterà a disposizione spazi adeguati alle attività, dove sia garantita la riservatezza e dove gli interessati si sentano liberi di parlare e confrontarsi, sia a livello individuale che di gruppo.

Art. 4 Modalità operative generali

Durante il servizio non si potrà mai fare terapia, ma *counseling*.

Il *counseling* è un intervento non terapeutico, che come obiettivo ha il raggiungimento della salute e del benessere dell'individuo.

La psicoterapia invece è un intervento di tipo terapeutico ed ha come obiettivo la guarigione attraverso un processo globale di crescita e di cura.

Qualora l'interessato abbia bisogno di un intervento terapeutico o comunque di *counseling* più continuativo, intensivo o specifico rispetto a quello offerto dall'Istituto, dovrà essere indirizzato ai Servizi Territoriali competenti, o dovrà rivolgersi ad un proprio consulente privato, che non potrà essere uno degli operatori addetti al servizio scolastico, onde evitare eventuali conflitti di interesse che tale situazione potrebbe comportare a carico delle parti coinvolte.

Art. 5 Indicazioni particolari

Sportello Ascolto

Nel caso del servizio di sportello ascolto:

- ciascun colloquio avrà la durata di 20/30 minuti circa;
- in concomitanza di verifiche orali o scritte per gli alunni non è possibile accedere allo sportello;
- il contenuto del colloquio è strettamente confidenziale e tutelato dalla normativa sulla Privacy, indipendentemente da come viene erogato il servizio (vedasi art. 2 del presente Regolamento);
- il personale addetto si occuperà di convocare gli interessati, se interni all'Istituto, utilizzando la formula ".....è desiderato/a in Segreteria".

Indipendentemente dalle modalità di gestione del servizio, richiamate dall'art. 2 del presente Regolamento, gli operatori sono tenuti a garantire, sotto loro diretta ed esclusiva responsabilità, la massima riservatezza e, ove previsto, il segreto professionale, fatte salve le situazioni in cui vige l'obbligo di denuncia e di testimonianza ex art. 331 c.p.p..

Pertanto nessuna informazione acquisita durante il servizio potrà essere comunicata o divulgata a terzi, incluso l'Istituto, il personale e gli utenti, senza la preventiva acquisizione di un univo specifico ulteriore consenso da parte dell'interessato.

Qualora si ravvisino necessità di relazionare gli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di fruizione del servizio da parte di un minore, è opportuno, per l'operatore, valutare, su sua esplicita ed esclusiva responsabilità, se riferire o meno al genitore le informazioni acquisite senza il consenso esplicito del diretto interessato, valutando attentamente se tali informazioni tutelano la salute e il benessere del minore. In altri casi invece può risultare necessario coinvolgere i genitori, ma è importante anche non rompere il rapporto di fiducia con il minore e il suo diritto alla riservatezza. In questi casi si può concordare insieme al minore stesso la modalità di contatto con i suoi genitori e i contenuti della comunicazione.

Servizi di orientamento e osservazione

Il servizio di orientamento e di osservazione degli alunni, a carico del personale docente della classe, durante le normali attività didattiche, è previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui invece la realizzazione di tale servizio venga affidata ad un operatore esterno di cui al punto 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, e che comporti, in varia misura, una valutazione del soggetto, individuale o all'interno di un gruppo, tale servizio è subordinato all'esplicito preventivo consenso da parte di tutti gli interessati, che dovrà essere conferito direttamente al predetto operatore tramite propria specifica documentazione.

Consenso che dovrà prevedere, distintamente da quello conferito per la mera adesione al progetto, l'eventuale



restituzione della valutazione finale all'Istituto.

In difetto nessuna informazione acquisita durante il servizio potrà essere comunicata o divulgata a terzi, incluso l'Istituto, il personale e gli utenti.

Nel caso in cui l'operatore ricorra all'uso di questionari per lo svolgimento del servizio, questi dovranno includere argomenti strettamente attinenti con le finalità concordate, e in ogni caso non potranno prevedere il conferimento di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

L'eventuale restituzione della valutazione, indipendentemente dalle modalità con cui i dati vengono acquisiti, dovrà includere esclusivamente un sintetico giudizio conclusivo redatto dall'operatore, ma non le considerazioni e le informazioni, dirette e o indirette, che hanno portato l'operatore ad esprimere tale giudizio, fra cui rientra anche l'eventuale questionario compilato.

Sono da considerarsi in totale ed esclusiva responsabilità dell'operatore le misure di sicurezza, a tutela delle informazioni e dei dati personali contenuti nei documenti, da garantire per l'eventuale restituzione delle valutazioni, sia ai diretti interessati che, previo consenso di quest'ultimi, all'Istituto.

La restituzione dovrà preferibilmente essere limitata alla consegna brevi mano in busta chiusa della documentazione in formato cartaceo.

Nel caso in cui non fosse possibile la consegna in formato cartaceo, l'operatore potrà trasmettere, su sua diretta ed esclusiva responsabilità, la documentazione in formato elettronico, garantendo adeguate misure di sicurezza (es.: crittografia con password adeguata) ai diretti interessati e, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, all'Istituto.

Art. 6 Conservazione documentale

Nel caso in cui la gestione venga affidata ad un operatore di cui al punto 1 dell'art. 2 del presente Regolamento:

- per quanto riguarda il servizio di sportello ascolto questo dovrà essere garantito evitando qualsiasi tipo di conservazione documentale, sia cartacea che informatica.
- Per quanto riguarda il servizio di osservazione ed orientamento, l'eventuale documentazione, rientrando nelle normali attività scolastiche, verrà conservata secondo le disposizioni di Legge vigenti in materia di obbligo documentale scolastico.

Nel caso in cui la gestione venga affidata ad un operatore di cui al punto 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, questa, sia nel caso di attività di sportello ascolto che di osservazione e orientamento, sarà in esclusiva responsabilità dell'operatore presso il proprio domicilio, e comunque sempre al di fuori dei locali scolastici, per tutta la durata del servizio.

Art. 7 Indicazioni particolari di conservazione della documentazione relativa ad attività di osservazione e orientamento

Nel caso in cui la gestione venga affidata ad un operatore di cui al punto 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, qualora si rendesse necessaria la conservazione dei soli giudizi conseguenti alle valutazioni da parte dell'Istituto, questa potrà avvenire esclusivamente previa adeguata valutazione da parte dell'Istituto - secondo il disposto dell'art. 24 del GDPR 2016/679 - e previo esplicito consenso degli interessati, con modalità tali da non permettere l'identificazione univoca dei soggetti interessati (es.: pseudonimizzazione dei dati personali dell'interessato attraverso la sostituzione con un codice) o comunque con modalità tali da non permettere l'attribuzione dei dati personali riconducibili a una persona precisa e determinata senza ricorrere a operazioni supplementari.

In ogni caso la documentazione dovrà essere conservata con strumenti fisici o informatici che garantiscano adeguate misure di sicurezza atti a salvaguardare i dati personali eventualmente contenuti.

Art. 8 Ruoli Privacy

I docenti di cui al punto 1 dell'art. 2 del presente regolamento saranno nominati quali soggetti designati dal Dirigente Scolastico e ad esso rispondono direttamente.

Nel caso in cui il servizio venga invece erogato dai soggetti evidenziati nel punto 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, tali soggetti si configurano quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

In quest'ultimo caso sono pertanto ad esclusivo carico dei predetti soggetti tutti gli adempimenti legali per lo



svolgimento della propria attività professionale, inclusi quelli previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/18 e ss.mm.ii.) nonché quelli previsti dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Di conseguenza l'adesione al servizio, ed il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali, dovranno essere forniti dagli interessati direttamente:

- all'Istituto nel caso in cui il servizio venga gestito da soggetti di cui al punto 1 dell'art. 2 del presente regolamento;
- al consulente incaricato, di cui al punto 2 dell'art. 2 del presente regolamento, tramite il modulo di consenso informato prodotto da quest'ultimo.

In ogni caso il conferimento del consenso dovrà essere conferito prima dell'inizio di ogni prestazione, in cui sono indicate espressamente le prestazioni oggetto del servizio, le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali.

Art. 9 Superamento dei vincoli di riservatezza

I vincoli di tutela della riservatezza sono soggetti a vincoli superiori come la tutela dell'incolumità del soggetto stesso, specie se minorenne, o la tutela dell'incolumità di altre persone, nel caso in cui venga a conoscenza di reati commessi. In tali casi l'operatore, valutata la situazione come emergenza, è obbligato ad intervenire, anche informando il dirigente scolastico, direttamente presso le autorità preposte, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Art. 10 Rendicontazione

Con cadenza stabilita nel progetto gli operatori si incontreranno per discutere, a livello generale e mai individuale, le situazioni emerse nel corso del servizio, condividere assieme le problematiche e valutare le modalità di intervento, senza riportare fra loro alcun riferimento personale relativo ai casi trattati.

Gli incontri verranno verbalizzati ed il verbale depositato direttamente in Presidenza.

Gli incontri verranno utilizzati anche per curare, ove previsto, la formazione degli operatori.

Annualmente il servizio relaziona al Collegio Docenti sulle casistiche trattate, escludendo, anche in questo caso, il conferimento di informazioni e/o dati personali che permettano l'identificazione univoca dei soggetti interessati, e formula proposte per l'adeguamento del piano dell'offerta formativa.

Art. 11 Alleanze educative

Il servizio promuove un approccio di rete rispetto alle problematiche affrontate valorizzando e mettendo in connessione le risorse dell'alunno/a, della famiglia, dell'istituto e dei servizi territoriali nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 12 Aspetti contrattuali

Nel caso in cui la gestione venga affidata ad un operatore di cui al punto 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, l'Istituto provvederà ad inserire nel contratto di servizio la seguente specifica clausola ricognitiva di titolarità:

- 1.1. *Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, agiranno, ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("di seguito Regolamento"), nonché delle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.*
- 1.2. *Le parti si impegnano a rispettare nell'esecuzione del presente Contratto ogni e tutti gli obblighi previsti dalla disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali e in particolare si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.*
- 1.3. *Le Parti, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, i dati di contatto del Data Protection Officer.*